

## **NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

### **AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO PROPOSTO DINANZI IL TAR LAZIO - ROMA, III SEZIONE, ED ISCRITTO AL R.G. N. 15796/2023**

#### **DISPOSTA CON ORDINANZA N. 654 del 12.1.2024**

Il dott. Giovanni Trischitta ha proposto un ricorso dinanzi al TAR Lazio, Roma contro il Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ed il CINECA nonché nei confronti dei dott.ri Antonio Brunetti, Nardi Tetaj, Yaroslava Longhitano, Christian Zanza e Raffaella Napoli, con il quale ha impugnato, previa adozione delle misure cautelari: 1) l'avviso di immatricolazione riportante lo status del candidato e l'assegnazione della Scuola di specializzazione e della sede, pubblicato nell'area riservata del portale University in data 6 ottobre 2023; 2) la graduatoria riportante i nominativi dei candidati, i relativi status e le loro assegnazioni alle Scuole di specializzazione nella parte in cui non colloca il ricorrente in posizione utile all'iscrizione alla Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II o, in subordine, presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", giusto concorso per l'accesso alle predette Scuole, indetto dal M.U.R. – Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ufficio V – di cui al D.D.G. n. 645 del 15 maggio 2023 e dei successivi provvedimenti di cui alla sessione straordinaria di recupero posti; 3) il Decreto del Ministro della Università e Ricerca n. 1268 del 26 settembre 2023 ed il suo allegato riportante la tabella riepilogativa dei posti disponibili per tipologia di Scuola di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei medici a.a. 2022/2023 nella parte in cui riporta n. 158 posti per la specializzazione in Dermatologia e Venereologia di cui solo n. 1 posto riservato ad esigenze del servizio sanitario nazionale, destinato alla predetta scuola presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"; 4) l'accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 26 luglio 2023 - Rep. Atti n. 168/CSR/26.7.2023, sul documento recante "*Rivalutazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2022/2023, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*" nella parte in cui non sono stati conteggiati i posti relativi a borse di studio rinunciate e/o non utilizzate riservati ad esigenze del servizio sanitario nazionale per il precedente a.a. 2021/2022 nella Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" o, in subordine, presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", dal contenuto sconosciuto; 5) la graduatoria unica di merito nominativa del predetto concorso pubblicata in data 3 agosto 2023 e successivi aggiornamenti nella parte in cui riporta i nominativi di alcuni concorrenti che hanno ottenuto un punteggio integrativo ai sensi dell'art.

7, comma 3, del bando di concorso in modo illegittimo; 6) il bando di concorso per titoli ed esami di cui al Decreto del Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ufficio V- del MUR n. 645 del 15 maggio 2023 nella parte in cui consente ai concorrenti di aggiornare lo *status* successivamente al termine di presentazione della domanda; 7) tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.

**I controinteressati** sono tutti i coloro i quali hanno partecipato al concorso come riservisti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del bando, ossia come facenti parte della categoria del personale medico di ruolo a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Nazionale di cui al comma 4 dell'art. 35 del d.lgs. n. 368/1999, che hanno indicato come prima scelta la Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e/o dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

**I motivi di ricorso** sono riassumibili nel seguente modo: "1. Sulla illegittimità del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1268 del 26 settembre 2023 e dell'avviso di assegnazione delle sedi pubblicato sul portale universitaly nella parte in cui non assegna al ricorrente la borsa di studio come riservista.

I. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 368/1999 e smi. Illegittimità derivata.

Con il primo motivo si è evidenziata l'illegittimità del Decreto del Ministro della Università e Ricerca n. 1268 del 26 settembre 2023, che ha stabilito il numero complessivo dei posti disponibili per tutte le scuole di specializzazione per l'a.a. 2022/2023 tra cui i posti coperti con contratti finanziati con risorse statali distribuiti per ciascuna scuola di specializzazione accreditata, i posti aggiuntivi coperti con contratti finanziati dalle Regioni e dalle Province autonome, i posti aggiuntivi coperti con contratti finanziati con fondi di altri enti pubblici e/o privati, i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 368/1999 ed i posti destinati ad esigenze del SSN, per espressa violazione dell'art. 35, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 368/1999 e s.m.i. laddove, all'atto della distribuzione delle borse di studio afferenti alla scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia agli Atenei resistenti "Federico II" e "Luigi Vanvitelli", non ha tenuto conto che nell'a.a. 2021/2022 n. 2 borse di studio erano state inutilizzate o parzialmente utilizzate, in quanto un posto riservato al Servizio Sanitario Nazionale assegnato all'Università degli studi di Napoli "Federico II", inizialmente occupato, è stato poi liberato a seguito di rinuncia dell'assegnatario ed un posto riservato al Servizio Sanitario Nazionale assegnato all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" è rimasto vacante; sicchè la borsa di studio è rimasta inoptata.

Infatti, il piano triennale del fabbisogno dei medici specialisti di cui all'accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 3 giugno 2021, rep. atti 76/CSR, prevedeva, per il triennio 2020-2023, un numero complessivo di borse di studio per la Scuola di specializzazione di Dermatologia e Venereologia, tra le quali erano comprese anche le 2 borse inutilizzate e/o parzialmente utilizzate presso le predette Università.

Il predetto D.M. n. 1268 del 26 settembre 2023 avrebbe dovuto riportare ed attribuire ai predetti Atenei i 2 posti presso la Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia rimasti vacanti e/o le borse inoptate e/o abbandonate ossia parzialmente utilizzate da soggetti successivamente rinuncianti presso la predetta Scuola destinate ai riservisti di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 368/1999 per il precedente a.a. per cui è stata dedotta l' illegittimità derivata della graduatoria nella versione definitiva nella parte in cui non è stata consentita al dott. Trischitta l'iscrizione alla scuola di specializzazione di Dermatologia e Venereologia perché fondato sul D.M. n. 1268/2023.

2. Sull'illegittimità della graduatoria.

II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

L'art. 7, comma 3, del bando di concorso consentiva solo ai candidati che alla data di svolgimento della prova di concorso non si trovassero in una delle seguenti condizioni

“- già in possesso di un diploma di scuola di specializzazione universitaria di area sanitaria;

- già titolare di un contratto di formazione medica specialistica;

- già in possesso di diploma di formazione specifica per medico di medicina generale;

- iscritto al corso di formazione specifica per medico di medicina generale;

- dipendente medico chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private con esso accreditate”;

di ottenere dei punteggi integrativi.

Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta l'illegittimità della graduatoria per difetto di istruttoria nella parte in cui il Ministero resistente ha attribuito in modo illegittimo ad alcuni candidati (Tetaj Nardi – collocato al 1781° posto, Longhitano Yaroslava collocato al 2399° posto, Zanza Christian collocato al 7126° posto, Napoli Raffaella –collocata al 10273° posto) un punteggio integrativo fino ad un massimo di 7 punti relativamente al possesso di titoli ai sensi dell'art. 7, comma 2, del bando di concorso, falsando così la graduatoria concorsuale stessa.

A riprova di quanto detto, il ricorrente attraverso l'accesso al portale university ha appurato che nella II fase della sessione straordinaria di recupero posti di cui all'art. 10 del bando di concorso in data 26 ottobre u.s. i predetti candidati hanno avuto una riduzione del punteggio e ricoprono una

nuova posizione in graduatoria a seguito della sua revisione, mantenendo però la scuola di specializzazione assegnata!

III. Sull'illegittimità del bando di concorso.

Violazione dei principi di trasparenza e par condicio, violazione dell'art. 2, comma 7 del D.P.R. n. 487/1994.

Il bando di concorso, all'art. 7, prevedeva il punteggio attribuibile alla prova concorsuale ed ai titoli in un massimo di 147 punti di cui 140 per la prova scritta e 7 per il possesso dei titoli e che si potesse procedere all'aggiornamento dello *status* anche successivamente allo svolgimento della prova scritta di ammissione in violazione dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994, che nella formulazione vigente fino al 13 luglio u.s. recitava: "*I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione*".

Ad avviso del ricorrente tale procedura ha consentito ad altri concorrenti di avvalersi di punteggi integrativi relativamente al possesso dei titoli di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 7, generando una violazione della *par condicio*, in quanto nelle procedure concorsuali i requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

Con il ricorso è stata altresì formulata un'istanza istruttoria con la quale si è richiesto al Ministero dell'Università e Ricerca di produrre unitamente alla costituzione in giudizio, ai sensi dell'art. 46 c.p.a.:

- il documento di programmazione nazionale triennale riportante il fabbisogno del numero globale dei medici specialisti da formare annualmente per ciascuna tipologia di specializzazione;
- l'accordo Stato-Regioni sulla predetta programmazione;
- l'elenco delle borse non assegnate e delle borse assegnate e non fruite dagli aventi diritto (per rinuncia, incompatibilità o altri motivi) alle Scuole di specializzazione in Dermatologia e Venereologia di tutta Italia per l'a.a. 2021/2022 e con particolare riferimento a borse statali, regionali e riservate a personale medico di ruolo del SSN;
- le domande di partecipazione con relativi requisiti dei seguenti candidati al concorso: Erika Giordano (posizione in graduatoria 4674); Zappalà Salvatore (posizione in graduatoria 5494) e Brunetti Antonio (posizione in graduatoria 5611) e quelle dei controinteressati a cui sono stati attribuiti punteggi integrativi ai sensi dell'art. 7, comma 2, del bando di concorso (Tetaj Nardi – collocato al 1781° posto, Longhitano Yaroslava collocato al 2399° posto, Zanza Christian collocato al 7126° posto, Napoli Raffaella –collocata al 10273° posto);

- l'accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 26 luglio 2023 - Rep. Atti n. 168/CSR/26.7.2023.

In caso negativo, si è richiesto all'Ill.mo Sig. Presidente, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., di ordinare l'acquisizione di tutti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria.

E' stata altresì formulata un'istanza risarcitoria per perdita di *chances* da quantificarsi utilizzando l'istituto di cui agli artt. 30 e 34, comma 4, c.p.a. e parametrando il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c. al valore del contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso.

Con **ordinanza n. 654 del 12 gennaio 2024 la III sezione del TAR Roma** ha affermato: *“Ritenuto che occorra, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” tramite pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità prescritte nell'ordinanza TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 22 febbraio 2023, n. 3048; Ritenuto sul punto che le previste pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 20 (venti) dal primo adempimento; Ritenuto di fissare per il prosieguo della trattazione cautelare la camera di consiglio del 20 marzo 2024;*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.*

*Fissa per il prosieguo della trattazione cautelare la camera di consiglio del 20 marzo 2024, ore di rito”.*

**La pubblicazione viene effettuata in esecuzione della predetta ordinanza.**

**Detto avviso non dovrà essere rimosso dal sito web dell'amministrazione fino alla pubblicazione della sentenza da parte del TAR.**

Roma, 15 gennaio 2024

avv. Benedetta Leone